



Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it – postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

1 - Settore Servizi Finanziari e Culturali

Ufficio TARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Adottata con i poteri del **CONSIGLIO COMUNALE** (Art. 42 D.Lvo n. 267/2000)

N° 15 di Registro

Seduta del 27/03/2018

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) –Approvazione delle tariffe per l'applicazione della Tari (Tassa sui Rifiuti) per l'anno 2018.

L'anno *duemiladiciotto* il giorno *ventisette* del mese di *Marzo* alle ore *14:30*, presso la Sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà civ. n. 47, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 marzo 2017.

Sono presenti: **Dott. Prefetto Paolo D'ATTILIO**

Dott. Gianfranco PARENTE

Dott. Raffaele SARNATARO

Assume la presidenza della seduta il **Dott. Prefetto Paolo D'ATTILIO**

Assiste alla seduta il Segretario Generale **Dott.ssa Stefania Caviglia**

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 marzo 2017, pubblicato sulla G.U. n. 88 in data 14/04/2017, la gestione dell'Ente è stata affidata - per la durata di diciotto mesi, con attribuzione dei poteri spettanti al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco, nonché di ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche - ad una Commissione Straordinaria composta da tre membri, ai sensi dell'art. 143 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Visto il verbale di insediamento della Commissione straordinaria in data 12 aprile 2017.

Richiamato l'art. 1 comma 639 della Legge 147/2013 che istituisce con decorrenza 1/1/2014 l'imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone, oltre che della Imu (Imposta Municipale Unica) e della Tasi (Tassa sui servizi indivisibili), della TARI (Tassa Rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

Premesso che l'art. 1 commi da 639 a 703 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina il tributo TARI.

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 286 secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Dato atto che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 38 del 15/02/2018 il Decreto del Ministero dell'Interno n.9 del 09/02/2018 recante il differimento al 31 marzo 2018 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2018/2020 degli Enti locali, data che coincide anche con il termine per l'approvazione delle aliquote e tariffe afferenti ai tributi comunali.

Considerato che il Comune di Lavagna ha fatto ricorso, con deliberazione n. 29 del 31/07/2017 della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio comunale, alla procedura di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243 bis del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 in presenza di gravi squilibri di bilancio ed ai fini di predisporre un piano di risanamento finanziario dell'ente.

Vista la Deliberazione n.37 del 27/10/2017 della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio comunale, con la quale è stato adottato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale dell'ente, nel quale è prevista il potenziamento delle entrate del comune mediante l'aumento dell'imposizione tributaria ai fini di recuperare gli equilibri di bilancio.

Visto il Piano delle priorità della Commissione Straordinaria- adottato ai sensi dell'articolo 145 comma 2 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 con Deliberazione del 09/06/2017 e poi aggiornato con Deliberazione del 22/12/2017, che prevede fra le misure fondamentali quelle del risanamento finanziario dell'ente.

Visto l'articolo 243 bis, comma 8 del citato D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 secondo cui gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale possono deliberare, al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente.

Richiamata la Legge di Bilancio n. 205 del 27/12/2017 che all'art. 1 comma 37 prevede il blocco tariffario e delle aliquote comunali anche per l'anno 2018, modificando l'art. 1 comma 26 della Legge di Stabilità 2016 n. 208/2015, ad esclusione delle tariffe Tari in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 1 comma 654 della legge n. 147/2013 deve essere assicurata l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

Preso atto che la TARI:

- 1) assume natura tributaria nel rispetto dell'art. 1 comma 651 della Legge 147/2013;
- 2) deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio nel rispetto dell'art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013;
- 3) fa salva la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007 così come disciplinato dall'art. 1 comma 655 della Legge 147/2013;
- 4) fa salva l'applicazione per l'anno 2018 del tributo provinciale pari al 3% per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/93 così come stabilito dall'art. 1 comma 666 della Legge 147/2013 e così come sancito dalla Città Metropolitana di Genova con il provvedimento n. 18/2018 del 07/02/2018 divenuto esecutivo in data 07/02/2018 che ha ridotto con decorrenza 01/01/2018 il tributo provinciale dal 5% al 3%.

Richiamato l'art. 1 comma 650 che prevede *“La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un' autonoma obbligazione tributaria”*.

Visto l'art. 1 comma 651 che sancisce *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*.

Preso atto che il Comune di Lavagna, nella determinazione delle tariffe Tari 2018 si attiene a quanto strettamente disciplinato dal comma 651, commisurando le medesime sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/99.

Esaminati gli allegati 1 e 2 al sopra citato D.P.R. 158/99 che forniscono le formule per l'applicazione del metodo di definizione dei componenti dei costi al fine di formulare le tariffe che, sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Considerato, inoltre, che il D.P.R. 158/99 reca le norme per l'elaborazione del metodo normalizzato secondo il quale le tariffe sono suddivise in “utenze domestiche” ed “utenze non domestiche” a loro volta suddivise in parte fissa ed in parte variabile volte alla copertura integrale dei costi variabili e costi fissi di investimento e di esercizio.

Visti gli intervalli di valore dei coefficienti di attribuzione della parte fissa e della parte variabile dei costi indicati nelle tabelle del D.P.R. 158/99.

Preso atto che l'art. 1, commi 656 e 657, della Legge n. 147/2013 disciplina le riduzioni tariffarie obbligatorie rispettivamente:

- dell' 80% in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero in effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente;
- del 60% nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Rilevato che l'art. 1 comma 658 della Legge n. 147/2013 impone riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

Preso atto che l'art. 1 comma 659 della Legge 147/2013 disciplina dalla lettera a) alla lettera e) le riduzioni e esenzioni tariffarie rientranti nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97.

Rilevato, altresì, che l'art. 1 comma 660 della Legge 147/2013 consente al Consiglio Comunale di approvare ulteriori riduzioni od agevolazioni tariffarie alla cui copertura devono provvedere apposite autorizzazioni di spesa con reperimento delle risorse attraverso la fiscalità generale del comune.

Richiamata la Legge di Bilancio n. 205 del 27/12/2017 che consente per l'anno 2018 di disapplicare i coefficienti Ka, di cui all'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 da utilizzarsi per il calcolo della quota fissa della tariffa delle utenze domestiche, e di adottare, nel calcolo della quota variabile della tariffa delle utenze domestiche, nonché della quota fissa e di quella variabile delle utenze non domestiche, valori dei coefficienti Kb, Kc e Kd inferiori fino al 50% dei limiti minimi o superiori fino al 50% dei limiti massimi previsti dal citato D.P.R. 158/1999.

Preso atto della Circolare n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 novembre 2017 Prot.Com. 41836/2017 avente ad oggetto "*Chiarimenti sull'applicazione della tassa sui rifiuti Tari. Calcolo della parte variabile*" pubblicata a seguito della risposta all'interrogazione in Commissione n. 5-10764 relativa alla problematica dell'applicazione della parte variabile della tariffa anche alle pertinenze di abitazione.

Considerato che la suddetta circolare sostiene che la parte variabile della tariffa debba essere applicata esclusivamente all'abitazione e non alla relativa pertinenza sancendo viepiù il diritto del contribuente al rimborso della parte variabile delle pertinenze con decorrenza 01/01/2014.

Tenuto conto pertanto che il Comune di Lavagna non ha determinato per gli anni dal 2014 al 2017 un gettito Tari maggiore rispetto ai costi dei rispettivi Piani Finanziari di competenza delle annualità oggetto di rimborso.

Rilevato che la circolare ministeriale non tiene conto dei casi in cui la parte variabile della tariffa è stata applicata alle pertinenze prendendo in considerazione un solo componente in luogo del numero dei componenti dell'intero nucleo familiare e preso atto che la circolare non individua le fonti di finanziamento dei suddetti rimborsi tenuto conto del fatto che la normativa vigente non consente:

- di finanziarie con fonti di fiscalità generale il minore introito tari dal 2014 al 2017;
- di addebitare il minor gettito dal 2014 al 2017 né sui Piani Finanziari degli anni precedenti con un ricalcolo retroattivo delle tariffe né sul Piano Finanziario 2018 con conseguente aumento delle tariffe future.
- di addebitare il minor gettito sui Piani Finanziari degli anni successivi al 2018 così come stabilito dalla sentenza del Tar Lecce n. 1826 del 21 novembre 2017.

Preso atto che l'abbattimento della parte variabile finirebbe per gravare anche su una platea di contribuenti che non ha diritto al rimborso in quanto privi di pertinenze o con un conteggio corretto della parte variabile.

Preso atto che si ritiene opportuno attendere un intervento legislativo che individui tassativamente le modalità attraverso le quali predisporre la copertura del minor gettito tari dovuto ai rimborsi.

Richiamato il comma 27 dell'articolo unico della Legge n. 208/2015 che, modificando l'art. 1 comma 653 della Legge 147/2013, ha sancito per l'anno 2018 l'obbligo, da parte del Comune, di avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi di cui all'art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013.

Preso atto delle "*Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013*" elaborate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che hanno precisato che il 2018 costituisce un anno di transizione stante la prima applicazione delle risultanze dei fabbisogni standard nell'intento di operare una convergenza verso tali valori.

Richiamata la nota di approfondimento del 16/02/2018 elaborata da Ifel nel merito dell'applicazione delle risultanze dei fabbisogni standard per l'anno 2018.

Preso atto che il Mef, all'interno delle linee guida interpretative summenzionate, precisa che:

- i fabbisogni standard del servizio rifiuti si riferiscono a valori medi derivanti da una serie di specifiche situazioni che non considerano la *“grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori ed i comuni si trovano ad operare”* tenuto conto della diversa capacità o rendimento degli impianti o alla morfologia dei territori o alla densità abitativa (**scostamenti quantitativi**);

- nell'analisi delle risultanze dei fabbisogni standard sussistono anche degli **scostamenti qualitativi** correlati alla modalità di erogazione del servizio che fanno sì che i costi del Piano Finanziario debbano essere confrontati con le risultanze dei fabbisogni standard tenuto conto dei predetti scostamenti al fine di verificare la congruenza tra i costi previsti ed i valori medi riferiti a corrispondenti livelli di servizio.

Preso atto che l'analisi dei costi del Piano Finanziario 2018 in riferimento alla risultanze dei fabbisogni standard viene illustrata dettagliatamente nella relazione tecnica-illustrativa per la determinazione delle Tariffe tari 2018 (allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativa ai criteri per la determinazione delle tariffe **TARI 2018** mediante l'applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/99.

Richiamato il comma 654 art. 1 della Legge 147/2013 che sancisce che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Richiamati gli articoli 36-37-38-42 della Legge 221/2015 “Collegato Ambientale” che integrano fattispecie agevolative ulteriori a quelle già previste dalla Legge 147/2013 e dalla Legge n. 68/2014 la cui applicazione è rimessa alla potestà regolamentare;

Ravvisato, pertanto l'obbligo, nell'ambito dell'applicazione dei criteri imposti dal metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, di procedere alla determinazione delle tariffe Tari 2018 nel rispetto delle seguenti procedure:

- 1) quantificazione della parte variabile del tributo per le utenze domestiche legata al numero dei componenti del nucleo familiare;
- 2) integrazione informatica con la banca dati dell'anagrafe comunale per i residenti, e dell'anagrafe tributaria per i non residenti, finalizzato alla formulazione dei conguagli tributari in caso di variazione dei componenti del nucleo familiare;
- 3) individuazione della quota del tributo determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e della quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- 4) applicazione di coefficienti di produzione Kb, Kc, Kd da scegliere all'interno di un range predefinito;
- 5) determinazione delle riduzioni ed agevolazioni della quota fissa e/o variabile del tributo sia nei casi previsti dalla legge nell'ambito della potestà regolamentare del tributo, sia nei casi di riduzioni ed abbattimenti imposti quali obbligatori imposti dalla Legge n. 147/2013;
- 6) copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, senza previsione alcuna da parte della normativa vigente di gradi di copertura progressivi, con redazione del piano finanziario di gestione;

Richiamata la Sentenza n. 8383 del 05/04/2013 della Corte di Cassazione che conferma la legittimità dell'adozione di criteri presuntivi per la determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche dei non residenti basati sulla quantificazione media degli occupanti per ampiezza dell'unità abitativa purchè tale criterio non crei una disparità di trattamento tra le tariffe delle utenze domestiche dei residenti e dei non residenti a discapito delle seconde;

Rilevato che l'adozione di un criterio presuntivo per le utenze domestiche dei non residenti consente di superare la sola opzione della dichiarazione del numero degli occupanti che potrebbe portare i non residenti a

dichiarare la presenza di un solo occupante con conseguente inevitabile impatto negativo sul gettito del tributo e sull'equità stessa del prelievo, che invece nel caso di abitazioni con residenti rimane ancorato alle risultanze anagrafiche;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Iuc approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 09/09/2014;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 18/03/2015 con la quale è stato designato il Funzionario Responsabile IUC;

Richiamata la deliberazione di **Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2018** con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2018 per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la determinazione delle tariffe per l'applicazione della Tari per l'anno 2018 dal quale emerge per l'anno 2018 costi complessivi per € **2.957.972,97** così suddivisi:

COSTI FISSI	€ 1.934.309,36	(pari al 65,00 % del costo complessivo)
COSTI VARIABILI	€ 1.023.663,61	(pari al 35,00 % del costo complessivo)

Vista la relazione tecnico illustrativa all' **ALLEGATO A**, relativa ai criteri per la determinazione delle tariffe attraverso l'applicazione del metodo normalizzato, che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Viste le tariffe per il pagamento **TARI 2018** che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ed identificate quale **ALLEGATO B**;

Preso atto che l'art. 1 comma 683 della Legge 147/2013 sancisce “ il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale”;

Visto l'articolo 13-bis del decreto legge 6 dicembre 2001 n. 201 con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 secondo cui “*A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani*”;

Richiamata la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale del 06/04/2012 Prot. Com. 5343/2012 che precisa che la pubblicazione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote e/o tariffe e delle delibere di approvazione dei regolamenti di cui alla legge sopraccitata sul sito www.finanze.gov.it si applica anche alle delibere tariffarie e alle delibere dei regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall' Imu; detta pubblicazione e trasmissione telematica sostituisce ogni altra modalità di invio precedentemente prevista ed è da ritenersi valida ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97 e non deve, pertanto, essere accompagnata dall'invio dei documenti in formato cartaceo;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale Prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale.

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile – **allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale** – espressi ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Preso atto che il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Milena Ferrari, la quale ha curato l'istruttoria, ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), compresa la comunicazione telematica al sito www.finanze.gov.it ai sensi della normativa vigente;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Tanto premesso e ritenuto;

Con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge

DELIBERA

1) di approvare, per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013 e del vigente Regolamento per l'applicazione della IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 09/09/2014:

- a) la relazione tecnico-illustrativa di cui all' "**ALLEGATO A**" , che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, relativa ai criteri per la determinazione delle tariffe **TARI 2018** mediante l'applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/99;
- b) le tariffe **TARI 2018** relativamente alle utenze domestiche e non domestiche di cui all' "**ALLEGATO B**" che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2) di quantificare in **€ 2.957.972,97** (a cui aggiungere il tributo provinciale del 3% di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/93 così come stabilito dall'art. 1 comma 666 della Legge 147/2013) il gettito complessivo della TARI 2018, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

3) di dare atto al Consiglio Comunale che la presente deliberazione sarà trasmessa per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze al sito www.finanze.gov.it a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 secondo la quale la presente deliberazione dovrà essere trasmessa nel termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità appositamente previste;

4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Ferrari Milena la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), compresa la comunicazione telematica al sito www.finanze.gov.it ai sensi della normativa vigente.

Quindi,

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Presidente della Commissione
Straordinaria**
Dott. Paolo D'Attilio

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Stefania Caviglia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

**COMUNE DI LAVAGNA
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA**

Allegato A



**RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA ALLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
TARI 2018**

**APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I
POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 27/03/2018**

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA ALLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2018

Il richiamo operato dall'art. 1. comma 651, della legge 147/2013 alle regole dettate dal D.P.R. n. 158/99, rende applicabile anche la specifica disciplina nelle stesse contenuta per la determinazione delle tariffe del tributo.

In particolare, l'art. 3 del D.P.R. 158/99 prevede che la tariffa deve avere una struttura binomia, articolata in due componenti:

- una **componente fissa**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio;
- una **componente variabile**, commisurata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

L'art. 3, comma 2, del D.P.R. 158/99 conferma che tale articolazione delle tariffe si deve riflettere sia dal lato delle "entrate" sia dal lato dei "costi":

- dal lato delle entrate, le tariffe devono prevedere l'addebito al contribuente di una quota fissa correlata al servizio a disposizione e di una quota variabile in funzione delle quantità dei rifiuti conferiti ed al servizio effettivamente fornito e fruito;
- dal lato dei costi il gettito che deriva dalla quota fissa deve essere pari ai costi generali e indivisibili per i quali è impossibile creare una corrispondenza diretta con la fruizione del servizio (sono compresi i costi amministrativi dell'accertamento e della riscossione e del contenzioso, i costi generali di gestione, i costi comuni diversi, il costo d'uso del capitale, i costi di spazzamento ecc.); il gettito che deriva dalla quota variabile deve essere invece corrispondente ai costi divisibili del servizio, cioè direttamente collegati alla fruizione del servizio di smaltimento medesimo (costi di conferimento indifferenziato quali raccolta, smaltimento e trattamento, costi di raccolta differenziata, costi di trattamento e riciclo ecc..).

Per procedere al conteggio delle tariffe, pertanto, la prima classificazione necessaria è la distinzione dei costi complessivi del Piano Finanziario tra costi fissi e costi variabili.

Il D.P.R. 158/99 individua le singole componenti del Piano Finanziario che compongono i costi fissi ed i costi variabili:

COSTI FISSI dati dalla somma delle seguenti voci del Piano Finanziario:

- CSL spazzamento e lavaggio strade;
- AC altri costi eventuali;
- CARC costi di accertamento e riscossione;
- CGG costi generali di gestione;
- CCD costi comuni diversi;
- CK costi d'uso del capitale;
- CRT quota parte del costo di raccolta e trasporto indifferenziato.

COSTI VARIABILI dati dalla somma delle seguenti voci del Piano Finanziario:

- CRT quota parte del costo di raccolta e trasporto indifferenziato;
- CRD costi di raccolta e trasporto frazioni differenziate;
- CTR costi per trattamento e recupero raccolte differenziate;
- CTS costi per trattamento e smaltimento r.s.u.

La tariffa determinata secondo i criteri di cui sopra deve essere articolata per:

- fasce di utenza domestica;
- fasce di utenza non domestica.

La ripartizione dei costi complessivi del Piano Finanziario deve essere effettuata con criteri razionali così come espressamente precisato dall'art. 4 del D.P.R. 158/1999.

Il Comune di Lavagna per l'anno 2018 ha deciso di stabilire il seguente rapporto:

- 59% dei costi complessivi a carico delle utenze domestiche;
- 41% dei costi complessivi a carico delle utenze non domestiche.

DATI DI RIFERIMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE DOMESTICHE

L'importo addebitato al singolo utente è dato dalla somma di due componenti:

- a) una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;
- b) una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/99, la quota fissa delle utenze domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadrati occupati dalle 6 categorie corrispondenti al numero degli occupanti, intendendosi come unica categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti.

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti Ka presenti nello stesso D.P.R. 158/99.

La quota variabile viene ripartita proporzionalmente tra le stesse sei categorie, indipendentemente dalla superficie occupata, sempre sulla base di specifici coefficienti nell'ambito degli intervalli di cui al D.P.R. 158/99, denominati coefficienti Kb.

DATI DI RIFERIMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE NON DOMESTICHE

Sia la quota fissa che la quota variabile delle utenze non domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadrati occupati da ciascuna delle categorie determinate dal D.P.R. 158/99 in relazione alla tipologia di attività svolta.

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti Kc (per la parte fissa) e Kd (per la parte variabile) nell'ambito di intervalli specifici previsti dal D.P.R. 158/99.

L'incidenza complessiva delle quote fissa e variabile nel **Piano Finanziario 2018** è la seguente:

COSTI FISSI 2018	€ 1.934.309,36	65,00 %
COSTI VARIABILI 2018	€ 1.023.663,61	35,00 %
TOTALE PIANO FINANZIARIO 2018	€ 2.957.972,97	

Sulla base di quanto sopra evidenziato le quote attribuite alle due macrocategorie di utenze sono così determinate:

PIANO FINANZIARIO 2018				
Utenze Domestiche	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TOTALE	RAPPORTO
	€ 1.141.242,52	€ 603.961,53	€ 1.745.204,05	59,00%
Utenze Non Domestiche	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TOTALE	RAPPORTO
	€ 793.066,84	€ 419.702,08	€ 1.212.768,92	41,00%
PIANO FINANZIARIO 2018 COMPLESSIVO			€ 2.957.972,97	

DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI KB, KC, KD

I coefficienti sono stati così determinati:

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE DOMESTICHE	Ka (quota fissa)	Kb (quota variabile)		
		Min.	Max.	scelto
Nucleo da 1	0,8	0,6	1	0,6
Nucleo da 2	0,94	1,4	1,8	1,4
Nucleo da 3	1,05	1,8	2,3	1,8
Nucleo da 4	1,14	2,2	3	2,2
Nucleo da 5	1,23	2,9	3,6	2,9
Nucleo da 6	1,3	3,4	4,1	3,4

UTENZE NON DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE	Kc (quota fissa)			Kd (quota variabile)		
	Min.	Max.	scelto	Min.	Max.	scelto
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE PRIVATE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,4	0,67	0,4	3,28	5,5	3,28
CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,3	0,43	0,43	2,5	3,5	3,5
MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,51	0,6	0,6	4,2	4,9	4,9
MAGAZZINI E LOCALI EX VENDITA	0,51	0,6	0,6	4,2	4,9	4,9
MAGAZZINI AGEVOLATI PER SERVIZIO	0,51	0,6	0,6	4,2	4,9	4,9
AZIENDE AGRICOLE AGEVOLATE PER SERVIZIO	0,51	0,6	0,6	4,2	4,9	4,9
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,76	0,88	0,8	6,25	7,21	6,6
STRUTTURE DEL PORTO	0,76	0,88	0,8	6,25	7,21	6,6
STABILIMENTI BALNEARI	0,38	0,64	0,38	3,1	5,22	3,1
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,34	0,51	0,51	2,82	4,22	4,22
ALBERGHI CON RISTORANTE	1,2	1,64	1,4	9,85	13,45	11
AGRITURISMO AGEVOLATI PER SERVIZIO	1,2	1,64	1,4	9,85	13,45	11
ALBERGHI STAGIONALI	1,2	1,64	1,4	9,85	13,45	11
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,95	1,08	1	7,76	8,88	8
B&B.	0,95	1,08	1	7,76	8,88	8
B&B. AGEVOLATO PER SERVIZIO	0,95	1,08	1	7,76	8,88	8
CASE DI CURA E RIPOSO	1	1,29	1	8,2	10,22	8,2
OSPEDALI	1,07	1,29	1,07	8,81	10,55	8,81
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,07	1,52	1,52	8,78	12,45	12,45
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,55	0,61	0,61	4,5	5,03	5,03
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,99	1,41	1,15	8,15	11,55	10

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, ECC. STAGIONALI	0,99	1,41	1,15	8,15	11,55	10
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,11	1,8	1,8	9,08	14,78	14,78
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,6	0,83	0,83	4,92	6,81	6,81
NEGOZI PARTICOLARI STAGIONALI	0,6	0,83	0,83	4,92	6,81	6,81
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,09	1,78	1,09	8,9	14,58	8,9
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,09	1,48	1,48	8,95	12,12	12,12
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,82	1,03	1,03	6,76	8,48	8,48
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,09	1,41	1,41	8,95	11,55	11,55
CARROZZERIA AGEVOLATA RECUPERO ASSIMILATI	1,09	1,41	1,41	8,95	11,55	11,55
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,38	0,92	0,92	3,13	7,53	7,53
ATTIVITA' INDUSTRIALI AGEVOLATE RECUPERO ASS.	0,38	0,92	0,92	3,13	7,53	7,53
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,55	1,09	1,09	4,5	8,91	8,91
ATTIVITA' ARTIGIANALI STAGIONALI	0,55	1,09	1,09	4,5	8,91	8,91
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE	5,57	9,63	5,57	45,67	78,97	45,67
RISTORANTI STAGIONALI	5,57	9,63	5,57	45,67	78,97	45,67
RISTORANTI DI STABIL.BALNEARI	5,57	9,63	5,57	45,67	78,97	45,67
MENSE, AMBURGHERIE	4,85	7,63	4,85	39,78	62,55	39,78
BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,96	6,29	3,96	32,44	51,55	32,44
BAR STAGIONALI	3,96	6,29	3,96	32,44	51,55	32,44
BAR DI STABIL.BALNEARI	3,96	6,29	3,96	32,44	51,55	32,44
SUPERMERCATO E GENERI ALIMENTARI	2,02	2,76	3,31	16,55	22,67	27,20
SUPERMERCATO AGEVOLATO RECUPERO ASSIMILATI	2,02	2,76	3,31	16,55	22,67	27,20
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE (PANIFICI, MACELLERIE, POLLERIE, GROSSISTI)	1,54	2,61	1,54	12,6	21,4	12,6
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	7,17	11,29	7,17	58,76	92,56	58,76
PESCHERIE STAGIONALI	7,17	11,29	7,17	58,76	92,56	58,76
IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,56	2,74	2,74	12,82	22,45	22,45
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	3,5	6,92	3,5	28,7	56,78	28,70
DISCOTECHES, NIGHT CLUB	1,04	1,91	1,85	8,56	15,68	14

Richiamata la Legge di Bilancio n. 205 del 27/12/2017 che consente per l'anno 2018 di disapplicare i coefficienti Ka, di cui all'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 da utilizzarsi per il calcolo della quota fissa della tariffa delle utenze domestiche, e di adottare, nel calcolo della quota variabile della tariffa delle utenze domestiche, nonché della quota fissa e di quella variabile delle utenze non domestiche, valori dei coefficienti Kb, Kc e Kd inferiori fino al 50% dei limiti minimi o superiori fino al 50% dei limiti massimi previsti dal citato D.P.R. 158/1999.

Considerato, che alla luce della normativa sopra citata, per la determinazione delle tariffe Tari per l'anno 2018 si confermano i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd così come stabiliti con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 09/06/2015 per la determinazione delle tariffe Tari 2015.

Richiamata la Legge di Bilancio n. 205 del 27/12/2017 che all'art. 1 comma 37 prevede il blocco tariffario e delle aliquote comunali anche per l'anno 2018, modificando l'art. 1 comma 26 della Legge di Stabilità 2016 n. 208/2015, ad esclusione delle Tariffe Tari in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 1 comma 654 della legge n. 147/2013, deve essere assicurata l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Richiamato il comma 27 dell'articolo unico della Legge n. 208/2015 che, modificando l'art. 1 comma 653 della Legge 147/2013, ha sancito per l'anno 2018 l'obbligo, da parte del Comune, di avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi di cui all'art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013.

Preso atto delle "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013" elaborate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che hanno precisato che il 2018 costituisce un anno di transizione stante la prima applicazione delle risultanze fabbisogni standard nell'intento di operare in modo da convergere verso tali valori.

Richiamata la nota di approfondimento del 16/02/2018 elaborata da Ifel nel merito dell'applicazione delle risultanze dei fabbisogni standard per l'anno 2018.

Preso atto che il Mef, all'interno delle linee guida interpretative summenzionate, precisa che:

- i fabbisogni standard del servizio rifiuti si riferiscono a valori medi derivanti da una serie di specifiche situazioni che non considerano la "grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori ed i comuni si trovano ad operare" tenuto conto della diversa capacità o rendimento degli impianti o alla morfologia dei territori o alla densità abitativa (**scostamenti quantitativi**);
- nell'analisi della risultanze dei fabbisogni standard sussistono anche degli **scostamenti qualitativi** correlati alla modalità di erogazione del servizio che fanno sì che i costi del Piano Finanziario debbano essere confrontati con le risultanze dei fabbisogni standard tenuto conto dei predetti scostamenti al fine di verificare la congruenza tra i costi previsti ed i valori medi riferiti a corrispondenti livelli di servizio.

PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE E DELLE UTENZE NON DOMESTICHE:

Al fine di calcolare l'entità della componente variabile delle utenze domestiche, la determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare dei residenti viene desunta dalla banca dati dell'Ufficio Anagrafe. Per quanto, invece, attiene alla determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare dei non residenti, la Sentenza n. 8383 del 05/04/2013 della Corte di Cassazione conferma la legittimità dell'adozione di criteri presuntivi per la determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche dei non residenti basati sulla quantificazione media degli occupanti per ampiezza dell'unità abitativa purchè tale criterio non crei una disparità di trattamento tra le tariffe delle utenze domestiche dei residenti e dei non residenti a discapito delle seconde.

L'adozione di un criterio presuntivo per le utenze domestiche dei non residenti consente di superare la sola opzione della dichiarazione del numero degli occupanti che potrebbe portare i non residenti a dichiarare la presenza di un solo occupante con conseguente inevitabile impatto negativo sul gettito del tributo e

sull'equità stessa del prelievo, che invece nel caso di abitazioni con residenti rimane ancorato alle risultanze anagrafiche.

Così come deliberato in sede di determinazione delle tariffe Tari 2017, anche per l'anno 2018 è stabilito che per le utenze domestiche dei non residenti, si determina n. 1 componente ogni 43 mq occupati e detenuti.

UTENZE DOMESTICHE E AGEVOLAZIONI

Classificazione TARI	Descrizione	Determinazione delle quote
Abitazione civile di residenti	Utenze con attribuzione dei componenti del nucleo ricavati dall'anagrafe	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
Abitazione di residenti con agevolazione per fuori zona (da 250 sino a 500m)	Utenze con attribuzione dei componenti del nucleo ricavati dall'anagrafe	Quota fissa al 40% e quota variabile al 40% - sconto del 60%
Abitazione di residenti con ulteriore agevolazione per fuori zona (oltre 500m)	Utenze con attribuzione dei componenti del nucleo ricavati dall'anagrafe	Quota fissa al 30% e quota variabile al 30% - sconto del 70%
Abitazione a disposizione di residenti	Utenze con attribuzione di un componente ogni 43mq	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
Abitazione a disposizione di residenti con agevolazione per fuori zona (da 250 sino a 500m)	Utenze con attribuzione di un componente ogni 43 mq	Quota fissa al 40% e quota variabile al 40% - sconto del 60%
Abitazione a disposizione di residenti con ulteriore agevolazione per fuori zona (oltre 500m)	Utenze con attribuzione di un componente ogni 43 mq	Quota fissa al 30% e quota variabile al 30% - sconto del 70%
Abitazione di non residenti	Utenze con l'attribuzione di un componente ogni 43 mq	Quota fissa al 100% e quota variabile al 75% - sconto del 25% sulla parte variabile
Abitazione di non residenti con agevolazione per fuori zona (da 250 sino a 500m)	Utenze con attribuzione di un componente ogni 43 mq	Quota fissa al 40% e quota variabile al 40% - sconto del 60%
Abitazione di non residenti con ulteriore agevolazione per fuori zona (oltre 500m)	Utenze con attribuzione di un componente ogni 43 mq	Quota fissa al 30% e quota variabile al 30% - sconto del 60%
Pertinenza di abitazione civile di residenti	Utenze con attribuzione della sola quota fissa in base ai residenti	Solo quota fissa al 100%
Box o cantine a disposizione di residenti	Utenze con attribuzione di un componente	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
Pertinenze di abitazioni a disposizione di residenti	Utenze con attribuzione di un componente ogni 43 mq	Quota fissa al 100%
Abitazione a diposizione di cittadini Aire (non abitaz.princip.) e anziani ricoverati stabilmente	Assegnato n. 1 componente al nucleo	Quota fissa al 100% e quota variabile azzerata
Pertinenza di abitazione a disposizione per Aire (non abitaz.princip.) e anziani ricoverati stabilmente	Assegnato n. 1 componente al nucleo	Quota fissa al 100% e quota variabile azzerata
Abitazione di persona giuridica	Utenze con l'attribuzione di un componente ogni 43 mq	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%

Pertinenza di abitazione a disposizione di persona giuridica	Utenze con l'attribuzione di un componente ogni 43 mq	Quota fissa al 100%
Box/Cantine a disposizione di persona giuridica	Assegnato n. 1 componente al nucleo	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
Pertinenza di abitazione di non residenti	Utenze con l'attribuzione di numero di componenti pari a quello dell'abitazione	Quota fissa al 100%
Box/cantine a disposizione di non residenti	Assegnato n. 1 componente al nucleo	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
Aire abitazione principale	Utenze con attribuzione di un componente ogni 43 mq	Quota fissa al 33% e quota variabile al 33% - sconto del 67%
Aire abitazione principale pertinenza	Utenze con l'attribuzione di numero di componenti pari a quello dell'abitazione	Quota fissa al 33% e quota variabile al 33% - sconto del 67%

RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Classificazione TARI	Determinazione delle quote
magazzini e locali ex vendita	l'abbattimento totale della quota variabile
autorimesse con agevolazione per servizio	riduzione del 60% sia in quota fissa che in quota variabile
aziende agricole con agevolazione per servizio	riduzione del 60% sia in quota fissa che in quota variabile
agriturismo con agevolazione per servizio	riduzione del 60% sia in quota fissa che in quota variabile
b&b con agevolazione per servizio	riduzione del 60% sia in quota fissa che in quota variabile
negozi abbigliamento, ecc. stagionali	riduzione del 30% sia in quota fissa che in quota variabile
carrozzeria agevolazione per recupero assimilato	riduzione del 30% della quota variabile
attività industriali agevolazione per recupero	riduzione del 30% in quota variabile
attività artigianali stagionali	riduzione del 30% sia in quota fissa che in quota variabile
ristoranti stagionali	riduzione del 30% sia in quota fissa che in quota variabile
ristoranti di stabilimenti balneari	riduzione del 40% sia in quota fissa che in quota variabile
bar stagionali	riduzione del 30% sia in quota fissa che in quota variabile
bar di stabilimenti balneari	riduzione del 40% sia in quota fissa che in quota variabile
alberghi stagionali	riduzione del 30% sia per la quota fissa che per la quota variabile;

supermercato agevolazione per recupero assimilati	riduzione del 30% in quota variabile
negozi particolari stagionali	riduzione del 30% sia per la quota fissa che per la quota variabile
pescherie stagionali	riduzione del 30% sia per la quota fissa che per la quota variabile.

TRIBUTO PROVINCIALE

L'entrata in vigore della Tari non ha determinato la scomparsa del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di protezione, tutela, protezione ed igiene dell'ambiente previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 504/92.

Il suddetto tributo è esplicitamente confermato dall'art. 1 comma 666 della L. 147/2013 ed è applicato come maggiorazione della tariffa Tari 2018.

La Città Metropolitana di Genova con provvedimento n. 18/2018 del 07/02/2018, divenuto esecutivo in data 07/02/2018, ha deliberato per l'esercizio 2018 l'aliquota del tributo provinciale nella misura del 3%.

ANALISI DELLE RISULTANZE DEI FABBISOGNI STANDARD

L'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, dispone che a decorrere dall'anno 2018, il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

In proposito, con il fine di supportare i Comuni nella determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2018, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito, lo scorso 8 febbraio, le Linee guida interpretative per l'applicazione delle predette disposizioni che vengono applicate per il primo anno.

Si tratta di uno strumento relativo ad un anno di transizione in attesa di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della norma per la determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico su ciascun contribuente.

In ogni caso il comma 653 richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni *standard* del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo *standard* che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati".

Nell'adozioni dei fabbisogni standard è stata applicata la nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale – Fondazione ANCI) del 16 febbraio 2018, volta a fornire in impianto applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti.

In tale contesto, l'analisi eseguita dal Comune è stata effettuata anche sulla scorta del predetto applicativo messo a disposizione da IFEL (Fondazione ANCI).

Comune	LAVAGNA				
Regione	Liguria				
Cluster di riferimento	13				
Forma di gestione	Gest. diretta/indiretta				
Quantità di rifiuti prevista in tonnellate (N)	6 767,75	6 514			
	Unità di misura	Coefficiente [€ per ton] (A)	Valore medio (M)	Valore del comune (B)	Componente del costo standard
					A
Costante		294,64			294,64
Regione ⁽¹⁾	-	0,00	-	Liguria	0,00
Cluster ⁽²⁾	-	36,19	-	Cluster 13	36,19
Forme di gestione associata ⁽³⁾	-	0,00	-	Gest. diretta/indiretta	0,00
					A*B
<i>Dotazione provinciale infrastrutture⁽⁴⁾</i>					
Impianti di compostaggio	n.	-2,15	-	2	-4,29
Impianti di digestione anaerobica	n.	-15,20	-	0	0,00
Impianti di TMB	n.	5,17	-	0	0,00
Discariche rifiuti non pericolosi per RU	n.	5,33	-	6	31,99
					(B-M)*100/M*A
<i>Costi dei fattori produttivi</i>					
Prezzo medio comunale della benzina ⁽⁵⁾	scostamento % dalla media	1,22	1,60	1,59570102727	-0,41
					(B-M)*A
<i>Contesto domanda/offerta</i>					
Raccolta differenziata prevista ⁽⁶⁾	%	1,15	45,30	68,62	26,89
Distanza tra il comune e gli impianti ⁽⁷⁾	Km	0,41	32,34	24,53	-3,22
					A/N
Economie/diseconomie di scala ⁽⁸⁾		6 321,84	-	-	0,97
Costo standard unitario (C)⁽⁹⁾	€ per ton				382,75
Costo standard complessivo (D=N*C)⁽¹⁰⁾	€				2 493 082,06

Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale per la gestione di una tonnellata di rifiuti, è stimato pari ad € 294,64, quale valore base su cui possono accedere altri costi per elevare il livello di servizio erogato.

Pertanto nello specifico il costo massimo unitario di riferimento applicabile al Comune di Lavagna ammonta ad € 382,75.

In tale quadro di riferimento finanziario di oneri, il costo risultante dal presente Piano Finanziario pari ad € 333,76 per tonnellata rispetta i parametri indicati.

		TOTALE	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	FABBISOGNI STANDARD
CSL	Spazzamento e lavaggio strade				
	Personale	€ 240.105,03	€ 228.853,17	€ 11.251,86	
	Prestazione di servizi	€ 174.027,92	€ 174.027,92	€ 0,00	
	Spese diverse	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	
	Manutenzioni e spese	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	
	TOTALE	€ 430.132,95	€ 418.881,09	€ 11.251,86	
CRT	Raccolta e trasporto indifferenziato				
	Personale	€ 176.618,60	€ 145.618,60	€ 31.000,00	
	Prestazione di servizi	€ 142.680,00	€ 107.680,00	€ 35.000,00	
	Spese diverse	€ 45.708,50	€ 33.208,50	€ 12.500,00	
	TOTALE	€ 365.007,10	€ 286.507,10	€ 78.500,00	€ 365.007,10
CRD	Raccolta e trasporto frazioni differenziate				

	Personale	€ 662.715,89	€ 546.715,89	€ 116.000,00	
	Prestazione di servizi	€ 552.101,58	€ 306.720,00	€ 245.381,58	
	Spese diverse	€ 118.672,58	€ 22.000,00	€ 96.672,58	
	Raccolte differenziate				
	TOTALE	€ 1.333.490,05	€ 875.435,89	€ 458.054,16	€ 1.333.490,05
CTR	Trattamento e recupero raccolte differenziate				
	Trattamento differenziate	€ 143.000,00	€ 0,00	€ 143.000,00	
	TOTALE	€ 143.000,00	€ 0,00	€ 143.000,00	€ 143.000,00
CTS	Trattamento e smaltimento r.s.u.				
	Smaltimento indifferenziato	€ 330.000,00	€ 0,00	€ 330.000,00	
	TOTALE	€ 330.000,00	€ 0,00	€ 330.000,00	€ 330.000,00
AC	Altri costi eventuali				
	Assicurazioni	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 0,00	
	Varie	€ 1.000,00		€ 1.000,00	
	TOTALE	€ 2.600,00	€ 1.600,00	€ 1.000,00	€ 2.600,00
CARC	Accertamento e riscossione				
	Costi di riscossione	€ 131.113,65	€ 131.113,65	€ 0,00	
	TOTALE	€ 131.113,65	€ 131.113,65	€ 0,00	
CGG	Costi generali di gestione				
	Spese Interne Comune	€ 43.367,48	€ 41.509,89	€ 1.857,59	
	TOTALE	€ 43.367,48	€ 41.509,89	€ 1.857,59	
CCD	Costi comuni diversi				
	Contributo Miur	-€ 5.454,32	-€ 5.454,32	€ 0,00	
	Fondo svalutazione crediti	€ 173.574,29	€ 173.574,29	€ 0,00	
	TOTALE	€ 168.119,97	€ 168.119,97	€ 0,00	
CK	Costi d'uso del capitale				
	Interessi mutui	€ 11.141,77	€ 11.141,77	€ 0,00	
	TOTALE	€ 11.141,77	€ 11.141,77	€ 0,00	
	TOTALE GENERALE	€ 2.957.972,97	€ 1.934.309,36	€ 1.023.663,61	€ 2.174.097,15

€ 333,76COSTO UNITARIO

Evidenziato che il costo unitario effettivo rispetto alla componente relativa alla gestione dei rifiuti (oneri di smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, costo effettivo del servizio di raccolta rifiuti sul territorio comunale ed altri costi ad essi connessi) è risultato inferiore al costo unitario medio di riferimento e, pertanto, il gettito TARI può legittimamente essere pari all'ammontare del P.E.F.

Si evidenzia quindi che il costo unitario effettivo rispetto alla componente relativa alla gestione dei rifiuti (oneri di smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, costo effettivo del servizio di raccolta rifiuti sul territorio comunale ed altri costi ad essi connessi) è risultato inferiore al costo unitario medio di riferimento e, pertanto, il gettito TARI può legittimamente essere pari all'ammontare del P.E.F.

**COMUNE DI LAVAGNA
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA**

Allegato B



TARIFFE TARI 2018

**APPROVATE CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I
POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 27/03/2018**

TARIFFE TARI ANNO 2018

UTENZE DOMESTICHE

COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE	Quota fissa x mq	Quota variabile
NUCLEO 1	€ 1,0882	€ 27,2126
NUCLEO 2	€ 1,2784	€ 63,4960
NUCLEO 3	€ 1,4282	€ 81,6377
NUCLEO 4	€ 1,5506	€ 99,7794
NUCLEO 5	€ 1,6729	€ 131,5274
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,7682	€ 154,2046

N.B. Le tariffe sopra riportate si intendono a tariffa piena, ovvero al 100% sia di quota fissa che di quota variabile.

Ad esse si applicano le riduzioni, qualora spettanti, come da Allegato A della delibera di approvazione delle Tariffe Tari 2018.

UTENZE NON DOMESTICHE

DESCRIZIONE TARIFFA	Quota fissa x mq	Quota variabile x mq	TOTALE x mq
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	€ 0,8454	€ 0,4527	€ 1,2981
CINEMATOGRAFI E TEATRI	€ 0,9088	€ 0,4831	€ 1,3919
MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	€ 1,2682	€ 0,6764	€ 1,9447
MAGAZZINI E LOCALI EX VENDITA	€ 1,2682	€ 0,0000	€ 1,2682
MAGAZZINI CON AGEVOLAZIONE PER SERVIZIO	€ 0,5073	€ 0,2706	€ 0,7779
AZIENDE AGRICOLE AGEVOLATE PER SERVIZIO	€ 0,5073	€ 0,2706	€ 0,7779
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	€ 1,6909	€ 0,9111	€ 2,6020
STRUTTURE DEL PORTO	€ 1,8600	€ 1,0022	€ 2,8622
STABILIMENTI BALNEARI	€ 0,8031	€ 0,4280	€ 1,2311
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	€ 1,0779	€ 0,5825	€ 1,6604
ALBERGHI CON RISTORANTE	€ 2,9590	€ 1,5185	€ 4,4774
ALBERGHI STAGIONALI	€ 2,0713	€ 1,0629	€ 3,1342
AGRITURISMO AGEV. PER SERVIZIO	€ 1,1836	€ 0,6074	€ 1,7910
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	€ 2,1136	€ 1,1043	€ 3,2179
B&B	€ 2,1136	€ 1,1043	€ 3,2179
B&B AGEVOLATO PER SERVIZIO	€ 0,8454	€ 0,4417	€ 1,2871
CASE DI CURA E RIPOSO	€ 2,1136	€ 1,1319	€ 3,2455
OSPEDALI	€ 2,2615	€ 1,2162	€ 3,4777
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	€ 3,2127	€ 1,7186	€ 4,9313
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	€ 1,2893	€ 0,6944	€ 1,9836
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	€ 2,4306	€ 1,3804	€ 3,8110
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, ECC. STAGIONALI	€ 1,7015	€ 0,9663	€ 2,6678
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	€ 3,8045	€ 2,0403	€ 5,8448

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	€ 1,7543	€ 0,9401	€ 2,6944
NEGOZI PARTICOLARI STAGIONALI	€ 1,2280	€ 0,6581	€ 1,8861
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	€ 2,3037	€ 1,2282	€ 3,5319
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	€ 3,1281	€ 1,6731	€ 4,8012
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	€ 2,1770	€ 1,1706	€ 3,3476
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	€ 2,9802	€ 1,5944	€ 4,5745
CARROZZERIA, AGEVOLAZIONE PER RECUPERO	€ 2,9802	€ 1,1161	€ 4,0963
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	€1,9445	€ 1,0394	€ 2,9839
ATTIVITA' INDUSTRIALI AGEVOLAZIONE PER RECUPERO	€ 1,9445	€ 0,7277	€ 2,6722
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	€ 2,3038	€ 1,2299	€ 3,5337
ATTIVITA' ARTIGIANALI STAGIONALI	€ 1,6127	€ 0,8609	€ 2,4736
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE	€ 11,7728	€ 6,3043	€ 18,0771
RISTORANTI STAGIONALI	€ 8,2410	€ 4,4131	€ 12,6540
RISTORANTI DI STABILIMENTI BALNEARI	€ 7,0636	€ 3,7826	€ 10,8462
MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	€ 10,2510	€ 5,4913	€ 15,7423
BAR, CAFFE', PASTICCERIA	€ 8,3699	€ 4,4780	€ 12,8479
BAR STAGIONALI	€ 5,8589	€ 3,1347	€ 8,9935
BAR DI STABILIMENTI BALNEARI	€ 5,0220	€ 2,6868	€ 7,7088
SUPERMERCATO E GENERI ALIMENTARI	€ 6,9960	€ 3,7547	€ 10,7507
SUPERMERCATO AGEVOLAZIONE PER RECUPERO	€ 6,9960	€ 2,6283	€ 9,6243
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE (PANIFICI, MACELLERIE, POLLERIE E GROSSISTI)	€ 3,2550	€ 1,7393	€ 4,9943
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	€ 15,1545	€ 8,1113	€ 23,2658
PESCHERIE STAGIONALI	€ 10,6081	€ 5,6779	€ 16,2860
IPERMERCATI DI GENERI MISTI	€ 5,7910	€ 3,0981	€ 8,8891
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	€ 7,3973	€ 3,9606	€ 11,3579
DISCOTECHES, NIGHT CLUB	€ 3,9102	€ 1,9326	€ 5,8428